



Prot. n. 7871 del 23.06.2017

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 165 del 23.06.2017

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN VIALE UGOLINO, 9 (Foglio 29 Part. 48 sub. 2-3-4) - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 ([Testo unico degli enti locali](#)) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTO il verbale di intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, trasmesso a questo Ente con prot. in arrivo n. 12706 del 07.11.2016, nel quale si indicava che, a seguito dell'intervento effettuato dalla squadra di Vigili del Fuoco in data 05.11.2016, su richiesta del Sig. Bracalente Sandro, per l'immobile ubicato in Via Ugolino, 9:

'...Allo stato attuale il fabbricato, ad un esame a vista, non presenta un quadro fessurativo o fenomeni di dissesto tali da evidenziare una situazione di pericolo imminente. In particolare parte del lato sud del tetto presenta danni al solaio con rottura e spostamento di materiale di copertura (tegole). Risulta tuttavia necessario effettuare un monitoraggio del quadro fessurativo riscontrato al fine di verificare l'evolversi del dissesto...'

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 25.02.2017 con prot. n. 2590, dal Sig. **BRACALENTE ALESSANDRO**, nato a Montegiorgio il 05.09.1970 e residente in Sant'Angelo in Pontano (MC) in Via Capponi, 2, in qualità di proprietario dei fabbricati siti in Montegiorgio in **Viale Ugolino, 9** e distinti in Catasto Fabbricati al **foglio 29 particella 48, sub 2-3-4-5**, per la verifica dei danni subiti dagli immobili per gli eventi sismici 2016/2017, con allegata perizia asseverata a firma del Geom. Berdini Giacomo attestante la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici suddetti;

VISTA la *"Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto"*, redatta in data 16.05.2017 dai componenti della squadra d'ispezione SF1802 del Dipartimento della Protezione Civile, **scheda n. 016, aggregato n. 02110 00, edificio 001**, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio Viale Ugolino, 9, catastalmente distinto al **foglio 29 particella 48 sub 2-3-4**;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al foglio 29 del Comune di Montegiorgio, con la particella 48 sub 2-3-4, risulta intestato a:

- BRACALENTE ALESSANDRO, nato a Montegiorgio il 05.09.1970, proprietario per la quota di 1/1;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



ACCERTATO come, nella predetta scheda di rilevamento del danno, il fabbricato ha ottenuto il giudizio di **"Sopralluogo NON ESEGUITO: Richiesto sopralluogo AeDES urgente per parziale inagibilità del vano scala"**;

VISTO che sull'immobile è stato eseguito un ulteriore sopralluogo, in data 31.05.2017, da parte di tecnici della Protezione Civile squadra n. P2301 con la compilazione della **"Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica – AeDES 07/2013"** individuata con il n. 008, aggregato n. 02110 00, edificio n. 001, che ha dato giudizio di agibilità **'B'- 'Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.'**;

VISTI i provvedimenti urgenti e/o di agibilità parziali indicati nel **Modello GP1**, consegnato al Comune di Montegiorgio unitamente al modello GE1, indicati con la seguente dicitura:

'Rimozione controsoffittatura vano scala e intonaci frantumati e in fase di distacco; Ricucitura e ammorsamento muri di spina con parete lato sud a partire dal piano secondo';

CONSIDERATO che per l'immobile identificato al Foglio 29 particella 48 sub 5 è stata redatta ulteriore scheda FAST che è oggetto di apposito provvedimento Sindacale;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: **"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"**;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 Agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 Agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 Agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 Agosto 2016, n. 388 recante **"Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016"**;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 Agosto 2016 n. 389, del 1 settembre 2016 n. 391, del 6 settembre 2016 n. 392, del 13 settembre n. 393, del 19 settembre 2016 n. 394, del 23 settembre 2016 n. 396, nonché del 10 Ottobre 2016 n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 Agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.lo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

VISTA, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art.lo 4 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art.lo 8 comma 4 del decreto legge 189/2016, quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

VISTA, ordinanza n. 8 del 14.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa alla *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi"*;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 14.12.2016 avente ad oggetto *"Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, così come integrata dalla Ordinanza n. 12 del 09.01.2017, dall'Ordinanza n. 20 del 07.04.2017 e dall'Ordinanza n. 21 del 28.04.2017"*;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a *"Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016"*;

VISTA da ultimo l'ordinanza n. 19 del 7.04.2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a *"Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016"*;

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 21 del 28.04.2017, avente ad oggetto *"Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori*

GB/el

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.za Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 81002010443 P.IVA 037290443 Tel. 0734932044-45 Fax 0734932070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C. urbanistica.comune.montegiorgio@emarche.it -

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - marco.pastanetini@comune.montegiorgio.fm.it - elena.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, e modifica all'art. 4, comma 1 della ordinanza n. 19 del 17 aprile 2017";

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

Al Sig.:

- **BRACALENTE ALESSANDRO**, nato a Montegiorgio il 05.09.1970, proprietario per la quota di 1/1, residente in Sant'Angelo in Pontano (MC) in Via Capponi, 2;

lo sgombero ed il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio in Viale Ugolino, 9, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 29 particella 48 sub 2-3-4, dichiarato **TEMPORANEAMENTE INAGIBILE** (in tutto o in parte) ma **AGIBILE** con provvedimenti di P.I. dalla scheda AeDES n. 008 del 31.05.2017.

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.

GB/el

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.zza Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 81001810441 P.IVA 00172290441 Tel. 01349520441 Fax 0134952070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C.: urbanistica@comune.montegiorgio@emarche.it

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - marco.pantani@comune.montegiorgio.fm.it - elena.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Armando Benedetti



